

STATUTO
della
FONDAZIONE RENATO GRANDI

I. NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- ART. 1 NOME E SEDE
- ART. 2 SCOPO
- ART. 3 PATRIMONIO

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

- ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE
- ART. 5 CONSIGLIO DI FONDAZIONE E COMPOSIZIONE
- ART. 6 COSTITUZIONE, AMMISSIONI E DIMISSIONI
- ART. 7 DURATA DELLA CARICA
- ART. 8 COMPETENZE
- ART. 9 DECISIONI
- ART. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
- ART. 11 REGOLAMENTI
- ART. 12 ORGANO DI REVISIONE

III. MODIFICA DELL'ATTO DI FONDAZIONE E SCIoglIMENTO DELLA STESSA

- ART. 13 MODIFICA DELL'ATTO DI FONDAZIONE
- ART. 14 SCIoglIMENTO

IV. REGISTRO DI COMMERCIO

- ART. 15 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

V. TRIBUNALE ARBITRALE

- ART. 16 DIRITTO APPLICABILE



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

I. NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 NOME E SEDE

- 1.1 Con il nome "Fondazione Renato Grandi" si costituisce una Fondazione con sede a Lugano, ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 Previo consenso dell'autorità di vigilanza, la sede può essere trasferita dal Consiglio di Fondazione in un altro luogo all'interno della Svizzera.

Art. 2 SCOPO

- 2.1 La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza.
- 2.2 In particolare, la Fondazione ha come scopo quello di versare, in modo saltuario oppure anche ricorrente, contributi per finanziare iniziative, progetti e specifiche attività promosse e realizzate da privati, associazioni, enti, organizzazioni, persone giuridiche, sia private che pubbliche e di qualsiasi nazionalità, destinate alle seguenti finalità:
 - erogare e gestire, ad esclusivo beneficio dei bambini bisognosi ed ovunque esista tale necessità, servizi assistenziali e socio sanitari, nonché realizzare e gestire strutture residenziali accessorie alla fruizione di tali servizi;
 - realizzare la costruzione e la gestione di acquedotti in qualsiasi località in cui il fabbisogno di acqua potabile è prioritario a causa di una endemica o notoria scarsità della stessa originata da avverse condizioni climatiche e/o ambientali.
- 2.3 Quali attività accessorie la Fondazione si propone altresì di:
 - erogare e gestire servizi di assistenza, di sostegno sociale e socio sanitario a beneficio di altre persone che si trovassero in stato di bisogno o non fossero autosufficienti a causa di situazioni (a titolo di esempio, non esaustivo) di estrema povertà, di indigenza, malattie, infermità, epidemie, guerre ecc.;
 - realizzare, autonomamente e/o in collaborazione con terzi, strutture ospedaliere, case di accoglienza per anziani, centri di ricovero per persone indigenti ed ogni altro tipo di struttura/servizio accessorio ritenuto funzionale alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo.

Si fa espresso rinvio al Regolamento di Fondazione per la definizione della tipologia di servizi, attività ed opere, delle loro caratteristiche, nonché delle priorità e degli altri elementi che dovranno essere considerati per valutarne la conformità allo scopo della Fondazione.
- 2.4 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.



Art. 3 PATRIMONIO

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito
- dal capitale di dotazione devoluto alla Fondazione dai fondatori, il quale ammonta a complessivi CHF 50'000 (cinquantamila) in contanti;
 - dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata del Consiglio di Fondazione ad incremento del patrimonio;
 - da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
 - dai proventi della propria attività che il Consiglio di Fondazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
- 3.2 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone
- dei redditi del patrimonio di cui sopra;
 - delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
 - delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Fondazione.
- 3.3 Il patrimonio della Fondazione ed i suoi proventi possono essere utilizzati esclusivamente in funzione degli scopi statutari della Fondazione.
- 3.4 Nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio della Fondazione, esso può essere messo a pegno o alienato in funzione della realizzazione degli obiettivi statutari.

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 4.1 Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Fondazione;
 - l'organo di revisione,
- 4.2 L'organo di revisione può non essere nominato qualora l'Autorità di vigilanza federale sulle fondazioni esoneri la fondazione dall'obbligo di designarne uno in conformità alle condizioni dell'art. 1 dell'Ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni.
- 4.3 Il Consiglio di Fondazione può designare altri organi facoltativi, come commissioni consultive e organi di controllo.



Art. 5 CONSIGLIO DI FONDAZIONE E COMPOSIZIONE

- 5.1 L'amministrazione della Fondazione compete al Consiglio di Fondazione.
- 5.2 Un membro del Consiglio di Fondazione verrà nominato Presidente.
- 5.3 Almeno uno dei membri del Consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere cittadino svizzero, dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera.
- 5.4 Il Consiglio di Fondazione nominerà un segretario-cassiere che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio.
- 5.5 Tutte le cariche sono puramente onorifiche, fatta salva la rifusione delle spese effettivamente sostenute e derivanti da attività svolte nell'interesse esclusivo della Fondazione.

Art. 6 COSTITUZIONE, AMMISSIONI E DIMISSIONI

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da solo.

Art. 7 DURATA DELLA CARICA

- 7.1 La durata in carica dei membri del Consiglio di Fondazione è di quattro anni.
- 7.2 La cooptazione è decisa in seguito dal Consiglio di Fondazione stesso. Nel caso di dimissioni, incapacità di agire o morte di uno dei membri del Consiglio di Fondazione, i membri rimanenti sono autorizzati a procedere all'elezione complementare.
- 7.3 Qualora non esista più alcun membro del Consiglio di Fondazione o il Consiglio di Fondazione non sia in grado di esercitare la sua funzione, la competenza per procedere alle nomine del Consiglio di fondazione è demandata all'Autorità di vigilanza federale sulle fondazioni.
- 7.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 8 COMPETENZE

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione amministra la Fondazione e la rappresenta in maniera giuridicamente vincolante nei confronti di terzi.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé medesimo e designa i membri del Consiglio di Fondazione autorizzati a rappresentare la Fondazione nonché le modalità di firma.
- 8.3 Il Consiglio di Fondazione può delegare l'esercizio di poteri ad una o più persone che non devono necessariamente essere membri del Consiglio di Fondazione.



- 8.4 In particolare, il Consiglio di fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili:
- disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
 - nomina dei membri del consiglio di fondazione e designazione dell'ufficio di revisione;
 - approvazione del conto annuale.
- 8.4 In particolare il Consiglio di Fondazione può, fatte salve le prerogative attribuite dal presente statuto ad altri organi della Fondazione, delegare l'amministrazione del patrimonio della Fondazione a terzi, siano essi istituti bancari oppure qualificati gestori patrimoniali. Nello svolgimento delle loro funzioni essi dovranno sempre operare con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle direttive in materia stabilite dalle rispettive associazioni di categoria, seguendo prudenti criteri d'investimento che siano sempre funzionali alla realizzazione dello scopo di Fondazione stabilito dall'art. 2 del presente Statuto.
- 8.5 Si fa espresso rinvio all'art. 15 del Regolamento di Fondazione per l'indicazione delle regole minime alle quali i terzi dovranno comunque sempre attenersi in tema di amministrazione e gestione del patrimonio della Fondazione.
- 8.6 Il Consiglio di Fondazione emana uno o più Regolamenti che menzionano i beneficiari, nonché le modalità e l'ammontare del loro beneficio.
- 8.7 I Regolamenti, così come ogni loro modifica, dovranno essere sottoposti per approvazione all'Autorità di vigilanza federale sulle fondazioni.
- 8.8 Al Consiglio di Fondazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Art. 9 DECISIONI

- 9.1 Il Consiglio di Fondazione prende le sue risoluzioni a maggioranza semplice nel corso delle sedute, verbalmente o per iscritto, a condizione che gli statuti non dispongano diversamente.
- 9.2 Il Regolamento d'organizzazione della Fondazione disciplina le delibere per le quali è necessaria una maggioranza qualificata.
- 9.3 A parità di voti, la decisione spetta al presidente. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.
- 9.4 Le decisioni e le nomine possono essere rispettivamente prese o effettuate anche mediante circolazione degli atti, se nessun membro richiede una consulenza orale.
- 9.5 L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve essere spedito 30 giorni prima della data della riunione stessa.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Art. 10 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 10.1 Tutte le persone che si occupano dell'amministrazione, della direzione o della revisione della Fondazione sono responsabili personalmente per una loro eventuale colpa.
- 10.2 Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 11 REGOLAMENTI

- 11.1 Il Consiglio di Fondazione stabilisce i principi della propria attività nel proprio Regolamento, approvato dall'autorità di vigilanza.
- 11.2 In occasione della costituzione, il Consiglio di Fondazione deve promulgare il primo Regolamento, che stabilisce in quale misura e secondo quali modalità deve essere regolato il beneficio. Nel suo effetto giuridico, il Regolamento è equiparato agli statuti.
- 11.3 Il Consiglio di Fondazione può emettere ulteriori Regolamenti, nei quali l'amministrazione della Fondazione è definita in modo più particolareggiato.
- 11.4 Una volta costituita la Fondazione, per l'emissione, la modifica e l'annullamento dei Regolamenti è richiesta l'approvazione di tutti i membri del Consiglio di Fondazione, fatte comunque salve le prerogative attribuite dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.
- 11.5 Il Consiglio di Fondazione può revocare o modificare totalmente o parzialmente un Regolamento in qualsiasi momento, fatte comunque salve le prerogative attribuite dal presente statuto ad altri organi della Fondazione e sempre che un Regolamento o una sua parte non siano espressamente indicati come irrevocabili.
- 11.6 I Regolamenti, così come ogni loro modifica, dovranno essere sottoposti per approvazione all'Autorità di vigilanza federale sulle fondazioni.

Art. 12 ORGANO DI REVISIONE

- 12.1 Qualora non necessario giusta lettera di legge, il Consiglio di Fondazione può comunque nominare un organo di revisione esterno ed indipendente che ha il compito di esaminare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporre al Consiglio stesso un rapporto dettagliato sul risultato accompagnato da una domanda di approvazione.
- 12.2 L'organo di revisione deve controllare che le disposizioni statutarie e gli scopi della Fondazione siano rispettati.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

- 12.3 L'organo di revisione deve comunicare al Consiglio di Fondazione le mancanze di cui si è accorto nell'espletare il suo incarico. Se tali mancanze non sono eliminate in tempo utile, l'organo di revisione deve informarne, se necessario, l'autorità di vigilanza.

III. MODIFICA DELL'ATTO DI FONDAZIONE E SCIoglIMENTO DELLA STESSA

Art. 13 MODIFICA DELL'ATTO DI FONDAZIONE

- 13.1 Il Consiglio di Fondazione ha il diritto di chiedere modifiche dell'atto di Fondazione all'autorità di vigilanza competente ai sensi dell'art. 85/86 CC.

Art. 14 SCIoglIMENTO

- 14.1 La durata della Fondazione è illimitata.
- 14.2 La Fondazione può essere sciolta con decisione unanime del Consiglio di Fondazione solo per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e solo con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 14.3 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione trasmette il patrimonio restante a organizzazioni e/o a fondazioni di pubblica utilità con scopi analoghi ed al beneficio dell'esenzione dall'imposta sull'utile ex art. 56 della Legge federale sull'imposta federale diretta, risp. art. 65 della Legge tributaria del Canton Ticino.
- 14.4 Un rimborso del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali è in ogni caso escluso.

IV. REGISTRO DI COMMERCIO

Art. 15 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

- 15.1 La presente Fondazione è iscritta nel Registro di commercio del Canton Ticino.

V. TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 16 DIRITTO APPLICABILE

- 16.1 Eventuali vertenze tra la Fondazione e/o gli organi e/o singoli membri degli organi stessi e/o beneficiari della Fondazione sono demandati all'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Lugano, 9 ottobre 2009



Two handwritten signatures in black ink. The first is a stylized, cursive signature, and the second is a more complex signature with a long horizontal stroke extending to the right.

Avv. MARIA CRISTINA BONFIO, Notaio, Lugano

LUGANO, 9 ottobre 2009

Lugano giorno mese anno

COPIA AUTENTICA PER

FONDAZIONE RENATO GRANDI

DELL'INSERTO ^C DEL MIO ISTRO-

MENTO No. 1343 DA ME COLLAZIO-

NATA CON L'ORIGINALE

Maria Cristina Bonfio
Notaio

